

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – SCHEMA DI CONTRATTO

L'anno duemiladiciotto addì _____ del mese di _____ in Reggio Emilia, in Via F.lli

Manfredi, 12/d, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge fra

le sottoscritte parti:

Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, di seguito denominata

“Stazione Appaltante”, con sede in Reggio Emilia, Via F.lli Manfredi n. 12/D, C.F./P.

IVA 02299930350 nella persona del Direttore pro tempore Dott. Domenico Savino;

e

_____ C.F. e P. IVA 00628670358, nella persona

del Presidente e legale rappresentante _____, nato a

_____ il _____ e residente a

_____ in Via _____ n. 1, di seguito denominato

“Appaltatore”

PREMESSO:

- con Determinazione del Direttore n. 92 del 23 Novembre 2017 veniva indetta ai

sensi del combinato disposto degli artt. 142, comma 5-octies, 35, comma 1, lett. d), 36,

comma 2 e 60 del Decreto legislativo N. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. - Codice dei

contratti pubblici una procedura aperta per l'affidamento in appalto del servizio di

gestione ed eventuale uso dello stadio comunale “MIRABELLO” di via Matteotti, n.

2 a Reggio Emilia per il periodo 01.02.2017 - 18.08.2019, salva la facoltà della Stazione

Appaltante, entro tre mesi prima della scadenza del contratto, di accertare la

sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per il prolungamento

del contratto stesso alle medesime condizioni, per un ulteriore periodo non superiore

a 24 mesi;

- in data 29/11/2017 u.s. è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 5^a Serie Speciale - Contratti Pubblici - l'estratto del Bando di gara relativo all'affidamento della concessione in oggetto, la cui versione integrale è stata contestualmente pubblicata sul sito della Fondazione per lo Sport, all'Albo pretorio telematico del Comune di Reggio Emilia, nel relativo sito nella Sezione Bandi di gara, nel sito dell'Osservatorio dei contratti pubblici, fissandosi come data di scadenza della presentazione delle offerte il giorno 28 dicembre 2017, ore 12,00;

- il codice identificativo gara è CIG: 7289147A62;

- con verbale redatto in data _____ prot. N. _____ di Prot., si è proceduto all'aggiudicazione a favore _____, con un ribasso percentuale pari al _____ % sul prezzo posto a base di gara;

- l'aggiudicazione è stata approvata con determinazione del Direttore n. _____ del _____ prot. n. _____ ed è stato dato corso alle comunicazioni di rito nei confronti del Concessionario, al fine di effettuare gli idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni – previste nel bando e nel disciplinare di gara – presentate dalla stessa per la partecipazione alla gara e relative al possesso dei requisiti di ordine generale;

- i suddetti controlli hanno dato riscontro positivo per dar corso alla sottoscrizione del contratto.

Tutto ciò premesso, le parti, dichiarando di accettare integralmente e senza condizioni il contenuto del sottoesteso contratto recante le disposizioni per la concessione dello Stadio comunale "Mirabello" sito a Reggio Emilia in Via Matteotti n. 2/d, con decorrenza dal 1 febbraio 2018 e così fino al 18 agosto 2019, salva la facoltà della Stazione Appaltante, entro tre mesi prima della scadenza del medesimo (18 maggio 2019), di accertare la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico

interesse per il prolungamento del contratto stesso alle medesime condizioni, per un

ulteriore periodo non superiore a 24 mesi;

che il presente documento negoziale intende definire le clausole dirette a regolare il rapporto tra Stazione appaltante e Appaltatore, ad integrazione delle norme contenute bando e disciplinare di gara che si intendono qui convenzionalmente richiamati.

tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha per oggetto l'affidamento in appalto del servizio di gestione ed eventuale uso dello Stadio comunale "Mirabello" sito in Via Matteotti n. 2/d a Reggio Emilia a favore di come individuato in premessa, affinché vi possa eventualmente anche svolgere (ove l'Appaltatore sia una società/associazione sportiva autorizzata all'uso) la propria attività sportiva e al fine di consentirne, nei limiti delle compatibilità gestionali, un utilizzo anche a terzi.

Il complesso sportivo, munito di duplice impianto di illuminazione (uno relativo alla tribuna, l'altro al campo da calcio, oltre agli impianti di illuminazione interni) è costituito da:

1. un terreno in erba naturale utilizzabile;
2. la tribuna coperta da 4400 posti;
3. 2 palestre seminterrate, denominate "Zavaroni A e B";
4. gli spazi di accesso;
5. una serie di locali adibiti attualmente a:
 - a) uffici, tra cui quelli posti all'interno della tribuna sul lato di Viale Olimpia;
 - b) bar di servizio e sala stampa;
 - c) spogliatoi atleti ed arbitri;

d) locale anti-doping;

e) locali pronto soccorso;

f) postazioni radiotelevisive;

6. altri locali:

a) centrale idrica;

b) centrale elettrica;

c) locale gruppo elettrogeno;

d) sala radio;

e) n° 4 locali deposito;

f) locale guardaroba;

g) cabina ENEL;

h) n° 2 locali per ricovero attrezzi;

i) locali servizi igienici (in esterno)

j) box biglietteria.

L'impianto è concesso nelle condizioni di fatto e di diritto in cui esso è stato trasferito dall'Amministrazione Comunale alla Fondazione, salvi successivi interventi manutentivi secondo le allegate planimetrie e fotografie, che costituiscono parte integrante ed essenziale (**ALLEGATO 1**) del presente contratto.

Tutti i suddetti spazi sono affidati all'Appaltatore, che ne conserverà l'uso e la destinazione esistenti, alle condizioni tutte stabilite nel presente contratto.

Il complesso sportivo viene concesso altresì insieme con tutte le relative attrezzature e il materiale in dotazione, il cui elenco verrà verificato in contraddittorio tra la Stazione Appaltante, l'Appaltatore uscente e quello subentrante, da cui risulti lo stato della struttura e le attrezzature e materiali in dotazione ad essa. Spetterà all'Appaltatore provvedere, a propria cura e spese, al mantenimento in efficienza

anche delle attrezzature avute in consegna e in caso di rottura dovrà provvedere alla loro riparazione, informandone la Stazione Appaltante.

L'Appaltatore ha l'obbligo di sostituire le attrezzature danneggiate nel caso in cui il danno sia imputabile a colpa, dolo o cattiva manutenzione. Relativamente a beni o attrezzature di proprietà comunale o della Stazione Appaltante, in caso di rotture imputabili a vetustà, dovrà essere informata la Stazione Appaltante, la quale si farà carico degli oneri e adempimenti necessari alla riparazione, alla messa fuori uso dell'attrezzatura inservibile o alla sua eventuale sostituzione.

Alla scadenza del contratto l'impianto e le relative attrezzature dovranno essere restituiti alla Stazione Appaltante in analogo stato rispetto a quello della consegna, salvo il normale deperimento d'uso.

Tutti gli altri strumenti di lavoro, necessari per gli interventi gestionali e manutentivi (ivi compresi in via esemplificativa e non esaustiva, i trattorini tosaerba, gli aspirafoglie, le attrezzature in genere necessarie per la cura e manutenzione del verde, i carrelli segnacampo etc.), dovranno essere forniti dall'Appaltatore.

L'Appaltatore dichiara esplicitamente di essere in grado di assicurare la conduzione di impianti tecnologici con garanzia di intervento entro 24 ore dall'evento.

La Stazione Appaltante dà atto che lo stato di fatto oggettivo e documentale degli immobili e degli impianti sportivi affidati dal Comune di Reggio Emilia alla Fondazione per lo sport è quello risultante da una ricognizione operata congiuntamente tra quest'ultima e il Servizio Ingegneria del Comune di Reggio Emilia e fissata in apposita tabella riepilogativa, depositata agli atti della Fondazione in data 24/06/2016 al n. 459/E, a cura dei medesimi, come parte integrante del Protocollo d'intesa tra i due Enti, approvato con deliberazione di G.C. n. 22594/291 del 7.11.2007, come modificato ed integrato con deliberazione di G.C. n. 20862/218

del 06/11/2012 e successivamente con deliberazione di G.C. n. 80 I.D. del 30/04/2015.

ART. 2 - MANSIONI ED ADEMPIMENTI

L'Appaltatore dovrà osservare nella conduzione dell'impianto gli obblighi previsti dall'art. 1687 del Codice Civile e dovrà correttamente e puntualmente eseguire i servizi richiesti, indipendentemente dalle condizioni climatiche od altre cause e circostanze che si articolano nelle seguenti mansioni:

1. relativamente alla palestra seminterrata "Zavaroni A": coordinamento con la Direzione Didattica o Presidenza della scuola all'inizio di ogni stagione sportiva, al fine di concordare con essa le modalità operative di gestione dell'orario scolastico ed extrascolastico. La Stazione Appaltante s'impegna, all'inizio della stagione sportiva, ad inviare agli Istituti scolastici una lettera circolare con cui si invitano i medesimi a coordinare, nel rispetto dei reciproci obblighi e competenze, l'attività del proprio personale con quello dell'Appaltatore dell'impianto;

2. in ottemperanza alle disposizioni contenute nel "Regolamento per l'uso degli impianti sportivi della Fondazione" (approvato con deliberazione di Consiglio di Gestione n. 5 del 05/07/2016), consentire l'utilizzo dell'impianto alle diverse società richiedenti ed utenti, secondo il calendario definito nel limite delle compatibilità gestionali dalla Stazione Appaltante, che non perde comunque la titolarità finale delle assegnazioni, ivi compresa la chiusura del campo, causa sfavorevoli condizioni meteo;

3. è fatto divieto all'Appaltatore di utilizzare o ammettere all'uso dell'impianto soggetti terzi, senza la preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante, anche laddove – come è per il campo di gioco - la scelta dell'ammissibilità al medesimo sia demandata all'Appaltatore medesimo (cfr. Art. 7, co. 7, n. 1, lett e).

A tale proposito la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per tutto ciò che dovesse accadere ed in particolare per eventuali danni a persone o cose che avessero a verificarsi in tale circostanza a seguito di mancato inoltro della predetta richiesta e del rilascio della successiva autorizzazione;

4. riscossione delle tariffe a carico dell'utenza nella misura massima stabilita dall'apposito tariffario, assolvendo ad ogni obbligo fiscale;

5. apertura e chiusura degli accessi alla struttura prima e dopo l'uso dell'impianto, secondo il calendario annuale di assegnazione o su richiesta d'uso occasionale da parte di utenti, preventivamente autorizzata dalla Stazione Appaltante. La chiusura degli impianti, collegata con le ricorrenze di Natale, Pasqua ed altre festività, può essere derogata con richiesta scritta dell'Appaltatore alla Stazione Appaltante da presentare almeno 15 giorni prima del periodo interessato.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del presente affidamento sia con riferimento alle necessità derivanti dall'attività di assegnazione ordinaria, sia dalle attività di carattere straordinario (incontri, tornei, manifestazioni) autorizzate o promosse dalla Stazione Appaltante;

6. custodia delle chiavi, custodia dei beni ed attrezzature, controllo degli ingressi, in modo che abbiano accesso all'impianto le sole persone autorizzate e cioè:

- ✓ atleti per effettuare la propria attività;
- ✓ addetti ai diversi servizi;
- ✓ eventuali accompagnatori, quando autorizzati;
- ✓ eventuale pubblico, nei limiti in cui l'impianto lo possa ospitare ai sensi di legge ed in base alla licenza di agibilità di cui all'articolo 80 del T.U.L.P.S 773/31 e s.m.i., allegata al presente contratto di cui ne costituisce parte integrante ed essenziale (**ALLEGATO 2**).

Con eccezione della palestra Zavaroni B, l'accesso alla quale farà capo a "Boxe Tricolore A.S.D.", della palestra "Zavaroni A" in concomitanza con lo svolgimento dell'attività scolastica (rispetto alla quale limitatamente a tale orario la responsabilità è del personale scolastico) e degli spazi adibiti ad uffici posti sul lato di Viale Olimpia, l'accesso ai quali farà capo all'eventuale sub-affidatario, il controllo degli ingressi comporta l'onere di inibire anche alle persone autorizzate l'accesso ad aree loro non riservate e l'eventuale utilizzo improprio delle strutture e attrezzature. Ad ogni chiusura dovrà essere effettuato anche il previsto controllo di tutti gli impianti tecnologici;

7. predisposizione, verifica, aggiornamento, attuazione del PIANO DI SICUREZZA di cui all'art. 19-bis del decreto D.M. 18/03/1996, così come previsto dalle normative vigenti (in particolare D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e D.M. 18.03.1996 e successive modificazioni ed integrazioni). Il predetto documento costituisce parte integrante ed essenziale del presente contratto (**ALLEGATO 3**) e dovrà essere prodotto prima della stipula del Contratto. Il piano di emergenza generale di cui all'art. 19, comma 7, del citato Decreto Ministeriale, deve essere coordinato con quelli specifici riguardanti singole attività del piano stesso, in modo da garantire l'organicità degli adempimenti e delle procedure;

8. presidio e sorveglianza durante l'attività sportiva svolta dalle diverse società utilizzatrici, pubblico compreso e presenza costante o pronta reperibilità di un tecnico per il controllo degli impianti tecnici. Con le eccezioni di cui al precedente punto 6, la presenza dell'operatore è richiesta continuamente durante l'orario di funzionamento dell'impianto, mentre non è richiesta presenza nelle giornate di chiusura ordinariamente calendarizzate. L'abbandono dell'impianto da parte dell'Appaltatore sarà sanzionato fino alla eventuale risoluzione del contratto.

L'Appaltatore dovrà comunque vigilare sull'impianto anche durante i periodi di chiusura, in particolare per evitare danni derivanti da guasti o malfunzionamenti degli impianti tecnologici e dovrà osservare una scrupolosa cura del manto di erba (curando innaffiatura e ogni trattamento necessario) anche durante il periodo estivo.

9. informazione ed assistenza ai vari utenti dell'impianto: con le eccezioni di cui al precedente punto 6, presenza costante alla ricezione di un addetto per accogliere le società utilizzatrici, il pubblico, rispondere alle telefonate ed effettuare un sistematico controllo sugli ingressi. A tal fine la Stazione appaltante si riserva di effettuare durante gli orari di apertura dell'impianto dei sopralluoghi senza preavviso, per verificare che l'impianto non venga lasciato in stato di abbandono;

10. comunicazione ai fruitori dell'impianto ed agli uffici ed autorità interessate (VV.UU., Prefettura, Questura, Comune di Reggio Emilia, Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia) delle manifestazioni calendarizzate che interrompano la normale fruizione dell'impianto. Come per le palestre scolastiche, le scuole accederanno direttamente all'impianto sotto la diretta responsabilità del Corpo Docente. Analogamente a quanto accade nelle palestre scolastiche o ad uso scolastico il personale della scuola e l'Appaltatore condivideranno altresì un apposito verbale a firme contrapposte, che individui i rispettivi obblighi e responsabilità per le pulizie di competenza a fine e inizio turno ed ogni altro adempimento, provvedendo quotidianamente al momento del rispettivo rilascio del medesimo ad attestare eventuali problemi, disfunzioni, guasti e provvedendo - ciascuno per la propria responsabilità - alla eventuale riduzione in pristino del bene ed al risarcimento di eventuali danni procurati alla struttura o a terzi.

11. fornire, integrare e tenere a disposizione degli utenti e ripristinare in caso d'uso o scadenza dei prodotti i necessari medicinali e apparati di pronto soccorso, secondo il disposto delle normative vigenti. Il defibrillatore semiautomatico installato dalla Stazione Appaltante dovrà all'occorrenza sempre essere reso fruibile ai terzi utilizzatori dell'impianto e dovrà essere sempre perfettamente funzionante, sicché al di là degli obblighi di manutenzione e controllo in remoto della ditta installatrice, eventuali manomissioni dello stesso, di cui l'Appaltatore si avveda, vanno sempre segnalate;

12. cura del terreno di gioco. L'Appaltatore dichiara esplicitamente di accettare senza obiezione l'accollo di tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria del manto erboso e del programma di lavori e manutenzioni che dovrà essere adottato, per garantirne la qualità del mantenimento, consistente almeno nei seguenti interventi:

a. manutenzione **completa** dell'impianto di irrigazione, **comprensiva della sostituzione degli eventuali irrigatori che dovessero guastarsi** e adozione di ogni misura suppletiva necessaria per migliorare l'efficienza dell'attuale impianto, ivi compreso l'allaccio di eventuali irrigatori supplementari mobili;

b. prima di ogni partita taglio dell'erba ad altezza richiesta (da eseguirsi solitamente nella giornata antecedente la partita mediante tosaerba munito di raccoglitore), tracciatura delle righe di gioco mediante botte irroratrice a vernice, con doppio passaggio in caso di condizioni atmosferiche avverse;

c. dopo ogni partita, sistemazione entro 24 ore (o condizioni meteo permettendo al più presto) delle zone più colpite con ripristino manuale delle zolle erbose danneggiate, raccolta manuale di rifiuti eventualmente depositati sul terreno di gioco (carte, cerotti, garze, bicchieri, bottiglie, ecc), rullatura singola con

rullo specifico avente una larghezza e peso adeguati (tale operazione non deve essere eseguita in maniera incrociata), rizollatura manuale delle microasperità formatesi durante la partita, retatura mediante rete livellatrice a maglia sciolta dell'intera superficie, mantenendo le planarità del campo e avendo cura durante l'operazione di pulire frequentemente la rete;

d. irrigazione del terreno di gioco secondo cadenze e modalità legate all'andamento stagionale e alle tecniche manutentive dei terreni di gioco;

e. sfalcio, raccolta e conferimento degli sfalci negli appositi contenitori, nel periodo da aprile a ottobre almeno una volta a settimana e ogni altra volta si rendesse necessario, volturando a proprio nome anche la titolarità del servizio "Giroverde";

f. semina di rinfitto nelle zone più colpite almeno due volte l'anno nel periodo di riposo dei campi e su richiesta della Stazione Appaltante ogni qual volta le condizioni dello stesso pregiudicassero lo svolgimento dell'attività sportiva;

g. diserbo selettivo ove necessario;

h. concimazioni bilanciate ed a cadenza regolare da effettuarsi indicativamente secondo il programma di fertilizzazione presentato in sede di offerta;

i. rullatura, specie nel periodo invernale e primaverile, ogni volta che si rendesse necessario;

j. stendimento di sabbia e torba ogni volta che si rendesse necessario.

Sarà sempre a carico dell'Appaltatore l'acquisto di ogni materiale occorrente per tutti gli adempimenti, nonché la spesa per i carburanti e lubrificanti necessari al funzionamento dei macchinari, oltrechè della loro manutenzione e sostituzione e le spese per l'acquisto di terriccio, torba, concime, sabbia, sementi, materiale per segnatura e quant'altro occorrente per la perfetta manutenzione del terreno di

gioco. Si specifica che prima della decorrenza del contratto l'Appaltatore dovrà fornire il proprio calendario di manutenzione del terreno di gioco, comprensivo delle diverse tempistiche di arieggiatura, carotatura, semine, tipologia di top dressing, tagli dell'erba, irrigazione etc., modalità e prodotti per la concimazione, trattamenti fungicidi e disinfestanti, secondo il modello settimanale e mensile predisposto ai fini della partecipazione alla gara d'appalto e documentando, a fini del pagamento del corrispettivo, l'esecuzione di tali prestazioni nei modi indicati in sede di gara;

13. pulizia e disinfezione settimanale della tribuna con lavaggio dei posti a sedere, secondo il dettaglio di cui al punto sub 14, lett. B) e sotto la voce "PULIZIE POST MANIFESTAZIONI". L'Appaltatore si impegna per la pulizia della tribuna e/o di altre aree del complesso sportivo a far sì che il relativo Servizio possa essere eventualmente svolto con il coinvolgimento ed in accordo con associazioni di volontariato per l'integrazione di persone affette da disabilità psico-motoria, segnalate dalla Stazione Appaltante;

14. servizio di pulizia e disinfezione dell'impianto secondo il dettaglio che segue:

PULIZIA CONTINUATIVA

Il servizio dovrà essere svolto negli spazi di seguito indicati, secondo le modalità e frequenze indicate e in funzione della destinazione d'uso dei locali.

A. - Pulizie giornaliere

a. - Area "interna" situata all'incrocio tra Via Mirabello e Via Matteotti:

✓ raccolta rifiuti e trasporto dei sacchi negli appositi contenitori dell'Ente preposto alla raccolta;

✓ pulizia dell'intera area;

b. - Palestra Zavaroni "A"

✓ raccolta rifiuti e trasporto dei sacchi negli appositi contenitori dell'Ente preposto alla raccolta;

✓ lavaggio pavimenti, preceduto da un'accurata eliminazione della polvere;

✓ scopatura a umido da eseguirsi con apposito attrezzo, utilizzando garze inumidite con sostanze ad azione detergente-disinfettante;

c. - Spogliatoi docce - W.C. Atleti - altri servizi igienici

✓ lavaggio pavimenti preceduto da un'accurata eliminazione della polvere. Dovranno essere usati prodotti ad azione detergente-disinfettante. I pavimenti dei locali ad uso servizi igienici e docce dopo il lavaggio saranno trattati con prodotti ad azione battericida;

✓ spolveratura arredi ed accessori con garza inumidita con sostanza detergente, disinfettante, igienizzante, vuotatura e pulizia posacenere, vuotatura e lavaggio all'occorrenza di cestini portarifiuti;

✓ pulizia e sanificazione di servizi igienici, che comprende la raccolta di eventuali rifiuti dal pavimento, vaporizzazione delle superfici (rivestimenti, sanitari) di un prodotto ad azione detergente-disincrostante e detergente-disinfettante e successiva asciugatura a mezzo apposito panno per i sanitari ed aspiraliquidi per superfici orizzontali e verticali. Dovrà essere previsto il trattamento periodico di questi locali con prodotto ad azione specificatamente fungicida; i pavimenti dopo il lavaggio dovranno essere trattati con prodotti ad azione battericida.

Si specifica che per il lavaggio dei pavimenti dovrà essere sempre

usata l'apposita lavapavimenti in dotazione all'impianto.

b. - Palestra Zavaroni "B"

Relativamente alla palestra "Zavaroni B" l'Appaltatore si impegna a far sì che analoghi adempimenti siano messi in atto da "Boxe Tricolore A.S.D.", concordando per iscritto il dettaglio di locali e spazi cui questa è tenuta;

B. Pulizia almeno trimestrale (compatibilmente con le temperature dei mesi di dicembre e gennaio)

- ✓ Tribuna e gradinate: lavaggio di tutti i gradoni e di tutte le sedute e delle vetrate laterali con apposita idropulitrice, ivi comprese le strutture metalliche di sostegno e le parti alte della struttura. Pulizia accurata anche delle cabine per i telecronisti, badando in tal caso a non arrecare danni agli impianti elettrici, sonori e microfonici. Eventuale disinfezione in presenza di accumulo di guano di volatili. Per mantenere pulita la tribuna, l'Appaltatore può provvedere a coprirne in tutto o in parte le sedute con appositi teloni acquistati, posizionati e ancorati a propria cura e spese e con l'assunzione di ogni responsabilità per ciò che ne possa derivare in caso di fortunale che dovesse divellerli e trascinarli lontano;

PULIZIE PRE E POST-MANIFESTAZIONI

A. Locali interessati dagli avvenimenti in calendario, corridoi, scale, ingressi:

- ✓ raccolta rifiuti, spolveratura arredi, scopatura ad umido, lavaggio meccanico;

B. Tribuna e gradinate:

- ✓ raccolta rifiuti;
✓ lavaggio di gradoni e sedute e delle vetrate laterali sporche con

apposita idropulitrice, ivi comprese le strutture metalliche di sostegno e le parti alte della struttura, anche in aggiunta alla pulizia almeno trimestrale, tutte le volte in cui si accumulano sporco o nel caso di deiezioni di volatili;

C. Spogliatoi atleti - Servizi igienici pubblico e atleti:

✓ lavaggio pavimenti preceduto da un'accurata eliminazione della polvere. Dovranno essere usati prodotti ad azione detergente-disinfettante. Per i pavimenti in materiale plastico dovrà essere usato un prodotto che abbinati alle azioni di cui sopra anche shampoo auto-incerante, onde consentire il ripristino dello strato protettivo superficiale. I pavimenti dei locali ad uso servizi igienici e docce dopo il lavaggio saranno trattati con prodotti ad azione battericida;

✓ spolveratura arredi ed accessori con garza inumidita con sostanza detergente, disinfettante, igienizzante, vuotatura e pulizia posacenere, vuotatura e lavaggio all'occorrenza di cestini portarifiuti;

✓ pulizia e sanificazione servizi igienici, che comprende la raccolta di eventuali rifiuti dal pavimento, vaporizzazione delle superfici (rivestimenti, sanitari) di un prodotto ad azione detergente-disincrostante e detergente-disinfettante e successiva asciugatura a mezzo apposito panno per i sanitari ed aspiraliquidi per superfici orizzontali e verticali. Dovrà essere previsto il trattamento periodico di questi locali con prodotto ad azione specificatamente fungicida; i pavimenti dopo il lavaggio dovranno essere trattati con prodotti ad azione battericida;

✓ nel caso in cui l'affluenza di pubblico sia limitata, si può provvedere

alla creazione di zone di affluenza, transennando parzialmente alcune parti della struttura, per cui gli interventi saranno limitati solo ai locali e agli spazi utilizzati.

OPERAZIONI E PULIZIE AL BISOGNO

✓ verifica prima di ogni manifestazione delle condizioni della rete di protezione dai volatili stesa sotto il tetto della tribuna, pulizia della rete medesima, riparazione, ripristino di ogni tipo di guasto e rimozione di eventuali carcasse di animali che vi restassero imprigionati: ove l'Appaltatore non vi provveda tempestivamente, la Stazione Appaltante si riserva di provvedere mediante "acquisto in danno", trattenendo la somma pagata dal corrispettivo dovuto, anche senza previa diffida formale a provvedere;

✓ verifica immediatamente prima di ogni evento delle condizioni di pulizia della tribuna e lavaggio al bisogno di gradoni, sedute e vetrate laterali sporche con apposita idropulitrice, ivi comprese le strutture metalliche di sostegno e le parti alte della struttura, anche in aggiunta alla pulizia mensile e pre e post-manifestazioni e ciò tutte le volte in cui si accumuli sporco o nel caso di deiezioni di volatili.

E' a carico dell'Appaltatore l'acquisto dei prodotti occorrenti per la manutenzione del terreno di gioco, per la pulizia dei locali e degli arredi, al quale incombe la responsabilità dell'uso degli indicati prodotti. Questi debbono essere conformi alle norme di eco-compatibilità dettate in materia, ivi comprese la disciplina concernente il confezionamento o l'imballaggio, devono essere utilizzati con le dovute precauzioni e custodite in locali o armadiature chiuse a chiave, in modo da impedirne l'accesso e l'utilizzo a terzi.

L'Appaltatore dichiara che accetterà senza riserve di aderire a protocolli di pulizia e sanificazione in ogni tempo, predisposti dalle competenti autorità sanitarie, adottando prodotti contenenti principi attivi da esse indicati e con modalità d'utilizzo dalle medesime raccomandate.

15. **MANUTENZIONE DELL'EDIFICIO E DEGLI IMPIANTI:** restano a carico dell'Appaltatore tutte le spese di ordinaria manutenzione relative alla struttura ed agli impianti, da intendersi come interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture dell'edificio e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (tranne per le prestazioni ricomprese nell'appalto di "global service"), oltreché le necessarie operazioni periodiche contenute nell'apposito *"Quadro riassuntivo delle principali operazioni di conduzione e manutenzione"*, mentre restano a carico della Stazione Appaltante e/o del Comune, rispettivamente, le sole spese di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione e restauro. Si specifica che i ripristini di intonaco e impermeabilizzazioni relativi a fessurazioni derivanti da assestamenti strutturali tanto nei locali che sulla tribuna non sono a carico della Stazione appaltante, né del Comune, ma dell'Appaltatore.

Le attività manutentive potranno essere svolte dall'Appaltatore direttamente o tramite impresa subappaltatrice in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs N. 50/2016 e s.m.i. e nel rispetto delle leggi vigenti in materia, in particolare quelle sulla sicurezza e tutela dei lavoratori, lasciando indenne la Stazione Appaltante da ogni e qualsivoglia responsabilità, ovvero – ai sensi dell'art. 105, co. 3, lett. a), del medesimo decreto – tramite affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare

comunicazione alla Stazione Appaltante.

In caso di accertato pericolo per la incolumità delle persone l'Appaltatore provvederà immediatamente a sua cura e spese ai necessari transennamenti e/o limitazioni e provvedimenti temporanei per il pubblico, dandone comunicazione alla Stazione Appaltante fino a che il pericolo non sia stato rimosso.

L'Appaltatore dovrà altresì predisporre un servizio di pronto intervento in grado di far fronte con le necessarie professionalità tecniche e adeguati mezzi all'esecuzione di interventi urgenti ed improvvisi per consentire comunque, ove possibile, la prosecuzione delle attività in tutta sicurezza.

Spettano all'Appaltatore le attività di manutenzione atte a conservare e gestire il complesso sportivo in buono stato, accollandosi le relative spese. In via meramente esemplificativa e qui richiamando per intero la nozione di manutenzione ordinaria sopraindicata competono al Concessionario le seguenti spese:

MANUTENZIONE ORDINARIA:

A. riparazione degli impianti elettrici, idrici e igienico-sanitari con rinnovi e sostituzioni dei componenti deteriorati, comprese tutte le opere necessarie ad integrarli e mantenerli in efficienza e nel rispetto delle normative vigenti durante il periodo contrattuale;

B. riparazione con eventuali rinnovi e sostituzioni dei componenti, trattamenti protettivi e verniciature dei serramenti, delle opere in ferro ed in legno esistenti;

C. riparazioni, con eventuali demolizioni e riprese addittivate, per gli intonaci e rivestimenti murali; si ribadisce che i ripristini di intonaco e

impermeabilizzazioni relativi a fessurazioni derivanti da assestamenti

strutturali tanto nei locali, che sulla tribuna sono a carico

dell'Appaltatore;

D. riparazione con eventuali sostituzioni parziali dei pavimenti e dei

rivestimenti e controsoffitti;

E. sostituzione di tutti i tipi di vetro che saranno danneggiati;

F. pulitura, controllo e riparazione delle canalizzazioni e manufatti di scolo

delle acque piovane e condotte fognarie;

G. riparazione con eventuali rinnovi delle opere in lattoneria;

H. riparazione con eventuali rinnovi alle ringhiere, corrimani ed opere in

ferro esistenti;

I. mantenimento in perfetta efficienza del pavimento di gioco della palestra

mediante le cure, riparazioni e rinnovamenti parziali atti a garantire tale

risultato;

J. riverniciature, sostituzioni e riparazioni per tutti gli eventi vandalici e di

teppismo che si verificheranno, da effettuarsi entro trenta giorni dal loro

avvimento, ritenendo comprese le pareti esterne del complesso sportivo

concesso in gestione;

K. provvedimenti contro gli effetti del gelo sugli impianti e sulle strutture.

MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA:

A. revisione trimestrale di tutte le cerniere delle porte;

B. controllo mensile dell'efficienza impianto antincendio;

C. pulizia semestrale pozzetti acque nere e bianche, griglie di raccolta acque

piovane e relativo controllo dell'efficienza dell'impianto fognario e

scarichi;

D. controllo giornaliero efficienza scarichi a pavimento (in particolare zona docce);

E. controllo mensile efficienza impianti di segnalazione e sicurezza;

F. pulizia semestrale degli apparecchi illuminanti esterni e controllo delle guarnizioni di tenuta degli stessi;

G. controllo trimestrale delle condizioni degli arredi ed esecuzione di piccole riparazioni;

H. controllo mensile dello stato di carica degli estintori e loro revisione entro le rispettive scadenze.

Degli interventi di manutenzione ordinaria, l'Appaltatore deve redigere sintetico verbale su apposito registro (libretto delle manutenzioni), che deve essere conservato presso l'impianto sportivo e consegnato alla Stazione Appaltante ogni volta che lo stesso richieda di prenderne visione. A detto registro devono essere allegate le dichiarazioni e le certificazioni degli operatori in ordine all'oggetto dell'intervento eseguito. E' fatto salvo, in ogni caso, il rispetto delle norme di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, N. 81 e s.m.i. e del D.P.R. 1 ago 2011 N. 151 s.m.i., per quanto di propria competenza.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPARATIVA E STRUTTURALE:

Restano a carico della Stazione Appaltante le spese di manutenzione straordinaria riparativa e l'obbligo di sostituzione delle lampade dei campi da gioco, mentre sono a carico dell'Amministrazione Comunale quelle straordinarie di restauro e di risanamento conservativo, quali quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi

compatibili. Ne fanno parte il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio, oltretutto gli interventi di ristrutturazione edilizia.

Restano a carico della Stazione Appaltante le spese di sostituzione per vetustà delle panchine del terreno di gioco destinato al calcio e rugby o le spese per la posa di eventuale nuova pavimentazione della palestra "Zavaroni A".

L'Appaltatore potrà proporre e, ottenuto il benestare della Stazione Appaltante, anche eseguire, al posto della Stazione Appaltante, interventi di manutenzione straordinaria nel caso che questi risultino improrogabili in quanto imprevisi ed imprevedibili, per motivi di pubblica incolumità o sicurezza. In tali casi l'Appaltatore verrà indennizzato della sola spesa autorizzata e sostenuta dopo le approvazioni di legge.

La Stazione Appaltante o l'Amministrazione Comunale non effettueranno interventi di manutenzione straordinaria sostitutivi di interventi di manutenzione ordinaria non effettuati per incuria o trascuratezza dell'Appaltatore. Quando, infatti, la necessità di un intervento è dovuta ad inottemperanza da parte dell'Appaltatore delle operazioni di ordinaria manutenzione o sia ascrivibile a imperizia, disattenzione, imprudenza, incompetenza o ad altra deficienza dell'Appaltatore, anche le spese di straordinaria manutenzione saranno a carico di quest'ultimo.

Saranno inoltre a carico dell'Amministrazione Comunale o della Stazione Appaltante le spese relative all'adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza sugli impianti e sulle attrezzature attuali, sollevando l'Appaltatore da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante da mancate modifiche o

carenze relative alla "messa a norma" degli impianti tecnici, delle strutture e delle attrezzature esistenti all'atto della stesura del verbale di consegna.

Al termine dell'affidamento del Servizio, la struttura dovrà essere riconsegnata in buone condizioni, salvo il normale deperimento d'uso.

Dell'inizio e del termine di quest'operazione deve essere redatto apposito verbale in contraddittorio con la Stazione Appaltante.

L'Appaltatore resta responsabile della dimostrazione del mantenimento delle condizioni di cui sopra nei confronti della Stazione Appaltante e di tutti gli Enti e Autorità preposte, producendo tempestivamente, a semplice domanda e nella forma richiesta, la documentazione e/o le certificazioni necessarie.

Nessuna responsabilità, in ogni caso, farà carico alla Stazione Appaltante per quanto indicato nella descrizione delle prestazioni relative alla conduzione dell'impianto, restando inteso che l'utilizzo del medesimo avviene, anche nei confronti dei terzi, ad esclusivo rischio dell'Appaltatore.

MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SPECIFICI:

Relativamente alla "Gestione Calore", le manutenzioni ordinaria e straordinaria degli impianti di riscaldamento, idricosanitari e di irrigazione (con esclusione di tutte le utenze, che restano in capo all'Appaltatore) sono in capo all'Amministrazione Comunale che opera attraverso il proprio Appaltatore (GESTA S.p.A).

La Stazione Appaltante provvede al rimborso all'Amministrazione Comunale del relativo onere e **ne addebita all'Appaltatore la quota di sua competenza relativa alla manutenzione ordinaria.**

L'Appaltatore provvede a segnalare tempestivamente eventuali disservizi o attraverso la Stazione Appaltante o direttamente attraverso il Centro Chiamate

dell'Amministrazione Comunale;

16. controllo della "sicurezza" delle strutture e segnalazione di guasti alla Stazione Appaltante, nonché attivazione e coordinamento di tutte le attività necessarie a prevenire o evitare danni a persone o al patrimonio della Stazione Appaltante, mediante tempestiva richiesta di intervento delle persone o delle autorità a ciò preposte (Amministrazioni pubbliche, Autorità di Pubblica Sicurezza, Vigili del Fuoco, Presidi Sanitari, ecc.);

17. allestimento dei terreni di gioco (campo esterno per calcio/rugby e palestra Zavaroni "A") secondo le necessità e le richieste delle associazioni sportive e degli utenti;

18. attivazione dei locali adibiti a Servizio di Cassa nel caso di manifestazioni implicanti ingresso a bigliettazione nel rispetto di ogni norma stabilita in materia;

19. conduzione dei servizi di natura commerciale di cui all'Art. 11.

Le attività di:

a. manutenzione del terreno in erba naturale del campo di gioco per rugby/calcio;

b. manutenzione degli impianti tecnologici;

c. gestione dei servizi commerciali (vendita, somministrazione)

potranno essere svolte direttamente dall'Appaltatore (dimostrando il possesso della relativa attrezzatura tecnica), ovvero è autorizzato, nel rispetto di ogni normativa in materia ed in particolare dell'art. 105 del D. Lgs N. 50/2016 e s.m.i., il ricorso al subappalto, salva in ogni caso verso la Stazione Appaltante la piena responsabilità dell'Appaltatore per tutto quanto in conseguenza di tale scelta ne dovesse derivare e in particolare di quanto stabilito dall'art. 80 del D. Lgs N. 50/2016 e s.m.i.

L'Appaltatore si fa inoltre carico **integralmente delle spese relative a tutte le utenze,**

nessuna esclusa (spese telefoniche, oneri per la rimozione dei rifiuti solidi urbani,

acqua, acqua igienico-sanitaria, scarichi fognari e tassa di depurazione, energia

elettrica, inclusa quota per potenza impegnata, riscaldamento etc.). A tal fine,

L'Appaltatore dovrà provvedervi volturando l'intestazione di tutti i relativi contratti

a proprio nome, con decorrenza dalla data di inizio dell'appalto, salvo conguaglio

per eventuali ritardi nel subingresso.

L'Appaltatore si impegna inoltre ad aderire ai progetti di raccolta differenziata dei

rifiuti organizzati dal Comune di Reggio Emilia o dalla Società di raccolta dei rifiuti,

ivi compreso il conferimento in discarica di sfalci d'erba e potature relative all'area

verde, volturando a proprio nome anche la titolarità del servizio "Giroverde".

L'Appaltatore si impegna infine a collaborare a tutte le azioni di prevenzione e

contrasto alla diffusione della "Zanzara tigre", della "Zanzara Culex" o a progetti

analoghi, rispettando ogni prescrizione in materia.

Rimangono invece a carico delle Società sportive richiedenti l'utilizzo dell'impianto

tutti gli adempimenti relativi all'omologazione dell'impianto alle norme Federali.

L'Appaltatore dovrà inoltre:

A. assicurare la Direzione dell'impianto, nominando un

"Direttore/Responsabile-referente per la Stazione Appaltante", fornendone

le generalità ed un recapito di telefono cellulare e garantendone comunque e

sempre l'immediata reperibilità in ogni momento per tutte le giornate

dell'anno, onde poter fare fronte ad ogni emergenza. Il suo nominativo sarà

comunicato formalmente alla Stazione Appaltante prima della presa in

consegna dell'impianto e per ogni variazione. Questi dovrà essere in

possesso di adeguata e documentata preparazione tecnica ed avrà la

responsabilità, tra l'altro, di organizzare e dirigere le risorse umane impiegate e quelle di pronto intervento, predisponendo e sottoscrivendo le relative pratiche tecnico-amministrative connesse all'attività di manutenzione, con ciò assumendo la veste di "Responsabile tecnico dell'Appaltatore" e referente per i rapporti di carattere tecnico con la Stazione Appaltante. Il personale dell'Appaltatore che verrà a contatto con l'utenza ed il pubblico dovrà essere personale di fiducia. L'Appaltatore dovrà impegnarsi a sostituire quel personale che abbia dato motivi di lagnanza;

B. produrre **mensilmente** il prospetto analitico, attestante l'indicazione della denominazione delle società che fruiscono degli spazi, il numero di ore prestate giornalmente, il numero di utenti per ciascuna di esse, le entrate suddivise per tipologia di spazio utilizzato.

C. presentare entro trenta giorni, ove richiesto, la rendicontazione delle entrate e delle spese sostenute (ivi comprese carburanti e lubrificanti per il funzionamento dei macchinari di manutenzione del verde nel caso di manutenzione diretta, nonché materiale per segnature) per la perfetta funzionalità dell'impianto, corredate delle fotocopie dei documenti giustificativi di appoggio ed eventuale altra documentazione richiesta, con particolare riguardo a quella relativa ai consumi delle utenze, nonché appena disponibile copia delle fatture relative ai costi delle medesime. **In mancanza degli adempimenti di cui alle lettere A, B, C il corrispettivo non sarà liquidato;**

D. fornire altre prestazioni di inderogabile necessità che si dovessero rendere indispensabili per il buon funzionamento dell'attività sportiva, salvo

rimborso delle prestazioni effettuate o parziale ristoro tramite eventuale contribuzione per le spese sostenute.

All'Amministrazione Comunale competerà la produzione delle autorizzazioni (ISPEL, AUSL, CPVLPS, VV.F. antincendio, autorizzazione agli scarichi etc...) e gli adempimenti relativi all'agibilità degli impianti medesimi. Compete all'Appaltatore, limitatamente alla durata dell'appalto, l'onere della presentazione delle istanze volte all'ottenimento delle relative licenze ed autorizzazioni d'esercizio.

L'Appaltatore sottoscrivendo il presente contratto dichiara contemporaneamente di conoscere perfettamente l'impianto in seguito a sopralluogo, di averne preso visione in ogni dettaglio e di essere a conoscenza di tutte le condizioni funzionali e strutturali dello stesso, secondo quanto menzionato nei precedenti articoli ed in specie all'art. 1 e dunque di tutte le circostanze generali e particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, in cui si troverà ad operare, accettando incondizionatamente e senza riserva alcuna ogni norma contenuta nel presente contratto.

ART. 3 – CAMPI GIOCO

L'Appaltatore è autorizzato ad organizzare direttamente o a far organizzare da terzi all'interno dell'impianto e segnatamente nella sola palestra "Zavaroni A" (e quindi con assoluta esclusione del campo esterno) durante la stagione estiva (o per periodi prolungati di sospensione della attività scolastica) dei "campi gioco" per ragazzi anche minorenni, dei quali è autorizzato a trattenere i proventi. Ciò previo invio di richiesta alla Stazione Appaltante ed eventuale nulla osta dei competenti Servizi comunali, da richiedersi in relazione ai "campi gioco" organizzati in collaborazione con questi ultimi.

La Stazione Appaltante è liberata da ogni responsabilità anche indiretta e di natura patrimoniale verso terzi, chiunque essi siano, per eventuali conseguenze derivanti

dall'attività svolta, tanto in conseguenza di comportamenti derivanti dai fruitori di

tale servizio, che da comportamenti tenuti da personale, assistenti, educatori, soggetti che l'organizzatore comunque utilizza nell'allestimento di tale attività.

Nel caso organizzzi direttamente tale attività l'Appaltatore rimane in quanto tale "gestore dell'impianto" anche durante il suo svolgimento.

Nel caso, invece, detti "campi estivi" siano organizzati da soggetti terzi rispetto all'Appaltatore, costoro svolgeranno la propria attività in qualità di semplici utilizzatori dell'impianto, sicché, in assenza di apposita tariffa, l'utilizzo potrà avvenire solo in accordo con l'Appaltatore, che non cessa di rimanere "gestore dell'impianto".

Per tale disponibilità l'Appaltatore potrà richiedere all'eventuale terzo soggetto organizzatore del "campo giochi" un rimborso spese settimanale onnicomprensivo, da convenirsi tra le parti.

Ove l'Appaltatore non organizzzi direttamente tale attività e il terzo agisca in attuazione a collaborazione con i Servizi comunali, l'Appaltatore non potrà rifiutare di mettere a disposizione l'impianto e la somma sopraindicata sarà decisa di concerto con i Servizi medesimi. Nel caso di richieste concomitanti, di cui una realizzata in collaborazione con i Servizi comunali, quest'ultima avrà diritto di prelazione sulle altre, Appaltatore compreso.

In ogni caso, l'Appaltatore dovrà esigere dall'utilizzatore la preventiva sottoscrizione di apposito accordo scritto, accompagnato da polizza assicurativa a copertura di eventuali danni a persone e cose, da depositarsi presso la Stazione Appaltante, con massimale non inferiore a € 3.000.000,00, per sinistro, per persona e per danni alle cose, con il quale l'utilizzatore-organizzatore del "campo estivo" assumerà su di sé ogni responsabilità per l'attività svolta, specie per quelle relative all'obbligo posto a

carico del "gestore dell'impianto" di mantenere nell'impianto stesso personale adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute, ai sensi delle vigenti norme in materia.

A tal fine egli si impegna tanto verso l'Appaltatore, che verso la Stazione appaltante, liberandoli contemporaneamente da tutte le responsabilità civili e penali, a garantire la presenza nell'impianto durante il "campo gioco" di personale in possesso dei requisiti e delle qualificazioni richiesti in materia di sicurezza e salute, nominando una persona appositamente incaricata, che deve essere presente durante l'attività prevista e la squadra di addetti all'emergenza (antincendio e pronto soccorso), come da specifico Piano di Sicurezza e Piano di Emergenza, redatti dall'Appaltatore (e facendolo proprio) o dallo stesso utilizzatore-organizzatore del "campo-estivo", secondo la specificità dello stesso; detta squadra dovrà comunque essere costituita sempre in numero non inferiore a due persone e comunque nel numero indicato dalla C.P.V.L.P.S. o dalla C.C.V.L.P.S. (nei casi in cui applicabile ovvero venissero previsti ed organizzati eventi sportivi o manifestazioni occasionali durante il "campo estivo" qualificabili come manifestazioni di pubblico spettacolo).

A tal fine il terzo soggetto organizzatore del "campo gioco" e l'Appaltatore condivideranno altresì un apposito verbale a firme contrapposte, che attesti ai fini dell'individuazione delle rispettive responsabilità e l'effettiva presa conoscenza, ai fini della sicurezza e salute, consegna e riconsegna dell'impianto, con l'obbligo da parte del terzo di segnalare all'Appaltatore qualsiasi intervento "strutturale e non" si rendesse necessario per continuare a garantire la sicurezza e la salubrità dell'impianto e provvedendo al momento del rilascio del medesimo a favore dell'Appaltatore alla eventuale riduzione in pristino del bene ed al risarcimento di eventuali danni procurati alla struttura o a terzi.

Inoltre il terzo soggetto organizzatore del “campo gioco” assumerà l'obbligo di provvedere in caso di emergenza ad assolvere a quanto previsto negli ultimi due commi del successivo Art. 19.

ART. 4 – DURATA DELL'APPALTO E FACOLTA' DI RECESSO

L'Appalto ha decorrenza dal 1 febbraio 2018, ovvero dalla data di consegna degli impianti e così fino al **18 agosto 2019**, salva la facoltà della Stazione Appaltante, entro tre mesi prima della scadenza del contratto, di accertare la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per il **prolungamento** del contratto stesso alle medesime condizioni, per un ulteriore periodo fino al 22 agosto 2021. Ove verificata detta convenienza, comunicherà al contraente la volontà di procedere al prolungamento del contratto.

E' facoltà della Stazione Appaltante di recedere dal rapporto concessorio in qualsiasi momento, salvo preavviso di almeno un mese.

Nel caso di recesso unilaterale, all'Appaltatore sarà riconosciuta, in deroga all'Art. 1771 del codice civile, a tacitazione di ogni altra pretesa il pagamento del corrispettivo per la frazione di mese non fruita integralmente.

Resta esclusa la facoltà dell'Appaltatore di disdire il contratto prima della sua scadenza, se non nei casi previsti dal vigente Codice Civile (artt. 1453, 1463 e 1467).

La Stazione Appaltante avrà facoltà di recesso, senza diritto ad indennizzo alcuno a favore dell'Appaltatore, nel caso a quest'ultimo sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

L'Appaltatore si assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, l'obbligo del rispetto per sé e tutti i collaboratori o consulenti o imprese fornitrici di lavori beni o servizi, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, del “Codice di

comportamento e norme atte a contrastare la corruzione ed i fenomeni di illegalità”

approvato dal Consiglio di Gestione della Fondazione in data 31/01/2014, n. 3, allegato e consegnato in copia all'Appaltatore all'atto della sottoscrizione del presente contratto (**ALLEGATO 5**). La Stazione Appaltante avrà altresì facoltà di recesso, senza diritto ad indennizzo alcuno a favore dell'Appaltatore, in caso di violazione degli obblighi derivanti dal predetto Codice.

ART. 5 - PENALI

L'Appaltatore provvede ad eseguire con diligenza tutti gli adempimenti di sua spettanza.

Con cadenza periodica ed almeno trimestrale un incaricato dalla Stazione Appaltante, in contraddittorio con l'Appaltatore, verificherà che l'effettuazione del servizio sia avvenuta "a regola d'arte", redigendo a seguito di sopralluogo apposito verbale, che verrà inviato in copia all'Appaltatore.

Nel caso in cui siano state riscontrate irregolarità, la Stazione Appaltante invierà copia del verbale del sopralluogo all'Appaltatore, invitandolo a provvedere entro un termine indicato, trascorso il quale si procederà ad un secondo sopralluogo di verifica.

Qualora durante questo nuovo sopralluogo fossero unilateralmente accertate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente contratto, si procederà, previa diffida ad adempiere, all'applicazione delle seguenti penalità:

- ✓ in caso di mancata apertura dell'impianto si applicherà una penale di EURO 200,00 (duecento) per ogni mancato svolgimento del servizio;
- ✓ in caso di ritardata apertura dell'impianto si applicherà una penale di EURO 100,00 (cento) per ogni ritardato svolgimento del servizio;
- ✓ in caso di mancata esecuzione dei servizi di pulizia si applicherà una penale di

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | EURO 200,00 (duecento) per ogni ritardato o mancato svolgimento del servizio; |
| ✓ | in caso di mancata esecuzione dei servizi di manutenzione del terreno di gioco secondo il calendario indicato, si applicherà una penale di EURO 350,00 (trecentocinquanta) per ogni ritardato o mancato svolgimento del Servizio, mentre il relativo pagamento del corrispettivo verrà subordinato al regolare adempimento di tale obbligazione. Tale fattispecie verrà equiparta al fatto che le operazioni di manutenzione non vengano adeguatamente comprovate nei modi indicati in sede di gara o eventualmente richiesti per iscritto, anche tramite posta elettronica, dalla Stazione Appaltante; | |
| ✓ | nel caso l'Appaltatore venga meno agli obblighi inerenti il servizio di sorveglianza e/o ometta o ritardi le segnalazioni, cui sia tenuto in base al presente contratto, si applicherà una penale di EURO 400,00 (quattrocento); | |
| ✓ | in caso di ogni altra inadempienza che comprometta, anche in minima parte, la piena funzionalità del servizio si applicherà una penale di EURO 150,00 (centocinquanta); | |
| ✓ | in caso di mancata comunicazione e conseguente autorizzazione all'uso dell'impianto da parte di terzi utilizzatori o di organizzazione non autorizzata di campi gioco si applicherà una penale di EURO 500,00 (cinquecento); | |
| ✓ | in caso di mancata effettuazione delle attività di manutenzione dovute si applicherà una penale di EURO 400,00 (quattrocento) per ciascuna omissione; | |
| ✓ | nel caso di mancato invio della rendicontazione delle entrate e delle spese sostenute, nonché del prospetto mensile riepilogativo con l'indicazione delle società che utilizzano gli spazi e del numero delle persone presenti in tali circostanze, determinerà oltre alla mancata liquidazione del corrispettivo, | |

l'applicazione di una penale di EURO 200,00 (duecento) per ciascuna omissione e di EURO 500,00 (cinquecento) per ciascuna omissione se la mancata comunicazione e trasmissione della documentazione riguarda manifestazioni sportive;

✓ nel caso di interventi che modifichino l'assetto strutturale dell'impianto, che non siano stati preventivamente autorizzati si applicherà, oltre alla riduzione in pristino del bene o alla sua regolarizzazione, secondo le indicazioni dei competenti uffici comunali, una penale di EURO 2.000,00 (duemila) per ciascuna violazione.

La Stazione Appaltante inoltre ha la facoltà, nel caso di prestazioni non eseguite o eseguite in modo parziale, secondo valutazione unilaterale, oltre all'applicazione delle succitate penali e alla mancata liquidazione della corrispondente quota di corrispettivo, di provvedere altrove ed anche a costi superiori con diritto di rivalsa nei confronti dell'Appaltatore inadempiente, ponendo a carico dello stesso gli ulteriori danni e con facoltà di rivalsa sulla cauzione dell'importo relativo a lavori o servizi non effettuati o a danni derivanti da mancata segnalazione.

In caso poi di recidiva o qualora si verificassero da parte dell'Appaltatore inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio, si applicano le disposizioni di cui al successivo Art. 12 (risoluzione del contratto).

ART. 6 – RISCOSSIONE DIRETTA DELLE TARIFFE

Nel caso di uso dell'impianto da parte di terzi, se debitamente autorizzato dalla Stazione Appaltante, la corresponsione della relativa tariffa d'uso sarà fatta direttamente a favore dell'Appaltatore. La determinazione del corrispettivo d'uso da porsi a carico di terzi fruitori sarà effettuata dall'Appaltatore, con l'applicazione, quale importo massimo esigibile, delle tariffe d'uso deliberate dalla Stazione

Appaltante.

Per l'attività curriculare delle scuole pubbliche primarie e secondarie di primo grado del Comune di Reggio Emilia all'interno della palestra "Zavaroni A" nulla, oltre quanto già stabilito dal presente contratto, è dovuto all'Appaltatore, che dovrà mettere a disposizione gratuitamente l'impianto; giornalmente al termine di tale attività l'Istituto scolastico che fruirà della struttura provvederà, con proprio personale, alla pulizia e ripristino dei locali utilizzati, nel rispetto delle reciproche obbligazioni indicate negli articoli precedenti.

Resta inteso che la Direzione Didattica richiedente si assumerà tutte le responsabilità civili e penali connesse all'uso dell'impianto in parola e si farà carico del completo ripristino in caso di danni eventualmente provocati durante l'utilizzo.

L'Appaltatore potrà concordare liberamente con altre istituzioni scolastiche pubbliche, parificate o private modalità d'uso dell'impianto nel rispetto del tariffario d'uso e previa calendarizzazione concordata ed autorizzata dalla Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto, nel rispetto del presente contratto e compatibilmente con le esigenze gestionali dell'Appaltatore, al quale dovrà essere inviato un preavviso di almeno dieci giorni, di usufruire gratuitamente per n. 5 (cinque) giornate all'anno del complesso sportivo in oggetto per proprie manifestazioni o per iniziative di altri patrocinate dalla Fondazione medesima e di altre 5 (cinque) giornate a tariffa dimezzata, salvo il rimborso in ogni caso delle spese di utenza e allestimento, per le iniziative di terzi patrocinate dalla Fondazione, ove il corrispettivo da corrispondere verrà determinato volta per volta anche in base al tariffario.

Previo nulla-osta della Stazione Appaltante e compatibilmente con gli orari ed il

calendario programmati, oltreché con le condizioni del terreno di gioco, l'Appaltatore potrà programmare manifestazioni sportive, di cui invierà comunicazione preventiva alla Stazione Appaltante almeno 10 giorni prima, fatta salva ogni responsabilità in ordine all'organizzazione delle manifestazioni medesime. Delle predette manifestazioni l'Appaltatore è autorizzato a trattenere i proventi.

La prenotazione dell'impianto obbliga chi l'ha effettuata ed ottenuta al pagamento del corrispettivo, a prescindere dalla sua fruizione concreta e, nel caso di rinuncia in corso d'anno, dovrà corrispondere all'Appaltatore il costo per ulteriori sessanta giorni rispetto alla data in cui la rinuncia è comunicata, a meno che l'Appaltatore individui nel frattempo altri utilizzatori. La rinuncia va comunicata per iscritto alla Stazione Appaltante ed all'Appaltatore. Tutti gli spazi rimasti vuoti della palestra "Zavaroni A" potranno essere utilizzati dall'Appaltatore per lo svolgimento di attività da lui stesso organizzate, previa semplice comunicazione alla Fondazione. La mancata comunicazione dell'uso dell'impianto verrà in questo, come in ogni altro caso, sanzionata con l'applicazione di una penale di Euro 500,00 (cinquecento).

A garanzia dei crediti l'Appaltatore potrà pretendere dai fruitori dell'impianto per attività sportive, il versamento di una fideiussione per un valore corrispondente a due mesi di utilizzo e, nel caso di utilizzo occasionale, del valore corrispondente a quanto dovuto oppure anche il pagamento anticipato. Le fatture emesse dovranno essere trasmesse in copia anche alla Stazione Appaltante, se richieste.

L'Appaltatore, dietro sua richiesta, avrà diritto di ottenere dalla Stazione Appaltante l'immediata revoca dell'assegnazione degli spazi a terzi per morosità nel pagamento degli spazi concessi, trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura e l'esclusione delle società insolventi dai calendari redatti nella stagione successiva,

fino a totale pagamento dei debiti.

ART. 7 – QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

Oltre gli introiti derivanti dal diritto di riscossione delle tariffe d'uso direttamente dagli utenti dell'impianto, la Stazione Appaltante verserà all'Appaltatore la somma annua di **EURO 55.000,00** (oltre IVA) (diconsi cinquantacinquemila/00 oltre IVA), al netto degli oneri della sicurezza (quantificati in Euro 805,00 (oltre IVA) per il periodo 1 febbraio 2018-18 agosto 2019 e Euro 875,00 (oltre IVA) per il periodo di prolungamento del contratto) e **dedotto il ribasso percentuale praticato in sede di gara pari al%, e così per un totale netto annuo di Euro** (oltre IVA) (diconsi euro/00 oltre IVA), da corrispondersi in quattro rate trimestrali posticipate di Euro cadauna (oltre IVA) alle scadenze del 31/3, 30/6, 30/9 e 31/12 di ogni anno e dietro presentazione di regolari fatture.

Il corrispettivo dovuto a far data dalla decorrenza dell'affidamento sarà calcolato in dodicesimi ed ulteriormente in trentesimi.

Si specifica che a fronte della mancata documentazione dell'avvenuta pulizia almeno trimestrale della tribuna di cui al precedente art. 2 o della constatazione in contraddittorio della non avvenuta esecuzione della stessa, verranno trattenuti dal corrispettivo dovuto € 500,00 (cinquecento) (oltre I.V.A.) per ognuno degli interventi previsti, salvo acquisto in danno del servizio.

Per il primo anno del contratto, l'importo del corrispettivo è fisso ed invariabile. Dal secondo anno, è ammessa la revisione dei prezzi e ciò vale anche per l'ipotesi di prolungamento del contratto oltre il limite del 20 agosto 2019.

La revisione dei prezzi non ha efficacia retroattiva, viene concordata tra le parti su richiesta scritta a seguito di apposita istruttoria. In mancanza di tale istanza, che

dovrà pervenire entro 60 (sessanta) giorni successivi alla scadenza dell'anno a cui si riferiscono le richieste di aumento, la Stazione Appaltante non riconoscerà l'adeguamento del prezzo. L'eventuale revisione dei prezzi avrà luogo ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. N. 50/2016. Qualora le rilevazioni delle sezioni regionali dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici previste dalla normativa vigente non fossero disponibili, si farà riferimento all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (il c.d. Indice FOI). L'indice FOI utilizzato è quello medio annuo riferito all'anno precedente a quello in cui viene determinata la revisione del corrispettivo.

Non è ammessa alcuna altra forma di revisione contrattuale.

I limiti d'uso dell'impianto sono quelli sotto indicati.

1. L'utilizzo del campo di gioco prevede:

- a. il diritto per Rugby Reggio ASD di disputare le partite "casalinghe" del Campionato Eccellenza, ove ne faccia richiesta. Tale richiesta è stata inoltrata per la stagione sportiva 2017/2018;
- b. il diritto per A.C. Reggiana Calcio Femminile/U.S. Sassuolo Calcio Femminile di disputare le partite di Campionato "casalinghe" del campionato di serie "A", ove ne faccia richiesta. Tale richiesta è stata inoltrata per la stagione sportiva 2017/2018;
- c. il diritto per A.C. Reggiana 1919 s.p.a. di disputare le partite di uno dei campionati giovanili (Campionato Berretti o Under 17), ove ne faccia richiesta. Tale richiesta non è stata sin qui inoltrata per la stagione sportiva 2017/2018;
- d. l'ammissibilità alla disputa di partite del Campionato F.I.G.C. "Promozione" nei limiti della praticabilità del terreno di gioco;
- e. sempre nei limiti della praticabilità del terreno di gioco la decisione circa

l'utilizzo dell'impianto per altre partite è lasciato direttamente all'Appaltatore,

salvo ripristino del terreno ed attenendosi ad eventuali vincoli fissati dal

Consiglio di Gestione ;

2. la non ammissibilità di "scuole calcio" ed allenamenti sul terreno di gioco, con eccezione per l'eventuale allenamento degli arbitri di calcio dell'A.I.A.;

3. vincolo della destinazione della Palestra Zavaroni "B" a palestra della boxe fino a scadenza del presente appalto alle condizioni fissate (canone mensile di € 540,00 oltre I.V.A. comprensivo anche del costo delle utenze);

4. vincolo di utilizzo dei locali attualmente occupati da A.I.A. a favore della medesima, tranne nel caso il Concessionario riesca ad ottenere un canone maggiore di quello attuale, pari ad € 700,00 (settecento) mensili oltre IVA, comprensivi anche del costo delle utenze o gli stessi siano utilizzati per l'eventuale "Progetto di valorizzazione del complesso sportivo", presentato in sede di gara;

5. previsione dello svolgimento di almeno 5 (cinque) eventi di una giornata nella disponibilità gratuita della Fondazione ed altri 5 cinque, parimenti di una giornata, a tariffa dimezzata, salvo rimborso utenze e allestimento;

6. l'uso extrasportivo per manifestazioni ed eventi di pubblico spettacolo è demandata a far tempo dalla conclusione della stagione sportiva 2017-18 e per gli anni a venire ad apposita deliberazione del Consiglio di Gestione. Gli introiti derivanti dall'uso del complesso sportivo per tali manifestazioni in base al tariffario d'uso saranno corrisposti direttamente alla Stazione appaltante, salvo il rimborso degli oneri accessori a favore dell'Appaltatore. Il ripristino del terreno di gioco dopo lo svolgimento dei predetti eventi sarà a carico della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore si obbliga agli adempimenti previsti dalla Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi al presente contratto. In particolare indica che il conto corrente a ciò dedicato è il seguente: -
..... – con sede a in Via n.
..... - IBAN: indicando nella persona del Sig.
..... nato a Reggio Emilia il e residente a
..... in Via n. ... - C.F. e del Sig.
..... nato a il
..... e residente a a in Via
..... n. - C.F., i soggetti delegati
ad operare attraverso il suddetto C/C, i quali sono consapevoli delle sanzioni relative agli inadempimenti e che tutti i movimenti, anche se non riferibili in via esclusiva alla realizzazione del presente contratto, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico, ovvero con mezzi di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria.

Le parti convengono espressamente e senza possibilità di eccezione circa l'immediata risoluzione contrattuale, qualora l'Appaltatore risulti inadempiente agli obblighi previsti dalla citata normativa.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire un'analogha clausola nei contratti nei confronti della filiera delle controparti contrattuali coinvolte anche in via non esclusiva alla realizzazione del presente affidamento.

L'Appaltatore si obbliga infine a comunicare alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente ogni notizia relativa all'inadempimento di tali obblighi di tracciabilità da parte delle proprie controparti contrattuali.

ART. 8 - CAUZIONE

Ai sensi dell'Art. 103 D. Lgs. 50/16 e s.m.i., l'Appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del medesimo decreto, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% (dieci per cento) la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto, disposta in danno dell'Appaltatore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore medesimo per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza

di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria, presentata in sede di offerta, da parte della Stazione Appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia fideiussoria a scelta dell'Appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Alla scadenza dell'appalto (20 agosto 2019 o 22 agosto 2021 nel caso di prolungamento del contratto), si procederà allo svincolo della cauzione con apposito provvedimento, a seguito della completa e regolare esecuzione di tutte le prestazioni richieste e della risoluzione di ogni eventuale contestazione, su presentazione di regolare istanza scritta.

ART. 9 - ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO

Il complesso sportivo è destinato prevalentemente ad attività di carattere sportivo.

La Stazione Appaltante provvede alle assegnazioni dell'impianto nei limiti di quanto indicato agli articoli precedenti.

Ai fini dell'attività di coordinamento, l'Appaltatore dovrà obbligatoriamente dotarsi

di numero di telefono cellulare e di indirizzo di posta elettronica per inviare e/o

ricevere comunicazioni da trasmettere prima della decorrenza del contratto.

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore autorizza la Stazione

Appaltante al trattamento dei dati personali per le finalità inerenti lo stesso contratto

come previsto dal D. Lgs. N. 196/03 e s.m.i..

Per gli impegni di campionato l'impianto è utilizzato secondo il calendario

predisposto dalle rispettive Federazioni Sportive.

Per le attività a carattere continuativo il calendario sarà comunicato in concomitanza

con l'inizio di ogni stagione sportiva.

La programmazione occasionale delle attività sarà comunicata all'Appaltatore con

un preavviso indicativo minimo di giorni 7 (sette) e lo stesso dicasi nel caso di

variazioni dell'attività calendarizzata, ove possibile.

L'Appaltatore dovrà rendere fruibili a seconda dell'attività calendarizzata che vi si

svolge i locali necessari al conforme regolare utilizzo.

Anche durante le manifestazioni sportive, se accompagnate da attività che

determinino emissioni acustiche anche mediante impianti di amplificazione sonora,

dovranno essere rispettati limiti ed orari stabiliti dal Regolamento comunale per la

disciplina delle attività rumorose.

L'Appaltatore è tenuto inoltre a munirsi di tutti i provvedimenti autorizzatori e di

Pubblica Sicurezza necessari.

Nel caso di manifestazioni extrasportive la Stazione Appaltante si riserva di valutare,

volta per volta, l'opportunità di autorizzarne lo svolgimento, dandone per tempo

comunicazione all'Appaltatore.

Ai fini dell'ammissione di pubblico, oltre a quanto stabilito dalla licenza di agibilità e

ad eventuali prescrizioni contenute nella licenza di esercizio, l'Appaltatore è tenuto

al rispetto di tutte le norme stabilite in materia ed in particolare il D.M. 18 marzo 1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" e s.m.i., coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal D.M. 6 giugno 2005, nonché, per quanto applicabile e di propria competenza il Decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28 recante: "Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, come modificata dall'articolo 11-quater della Legge n. 41 del 4/8/2007 e s.m.i..

ART. 10 – PUBBLICITA' – SPAZI PER COMUNICAZIONI

L'Appaltatore ha diritto esclusivo, tranne che relativamente al campo destinato al calcio ed al rugby, di installare materiale pubblicitario all'interno dell'impianto per tutto il periodo di validità del contratto, secondo modalità comunicate alla Stazione Appaltante e il dettaglio del presente articolo e fatto salvo il pagamento di tutte le imposte e tasse dovute per legge, liberando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità.

I cartelloni pubblicitari non dovranno in ogni caso arrecare danno alle strutture dell'impianto, né essere pregiudizievoli in alcun modo per gli atleti e le persone che assistono alle manifestazioni.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di veto per ogni forma di pubblicità che costituisca violazione di legge o sia contraria al buon costume, all'ordine pubblico, alle norme della morale comune. E' altresì vietata ogni forma di pubblicità di partiti o movimenti politici o di associazioni sindacali, la quale verrà immediatamente rimossa con spese a carico dell'Appaltatore.

In caso di stipulazione di contratto con imprese specializzate in materia di pubblicità e pubbliche affissioni, questi non potrà avere durata superiore alla durata del

presente contratto o contenuto difforme da quanto stabilito nel presente articolo.

Con riguardo al campo destinato al calcio ed al rugby, nel rispetto di ogni norma stabilita in materia ed in particolare dall'art. 23 del "Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. - Nuovo codice della strada" e solo durante la disputa di propri incontri o manifestazioni, ogni società ha il diritto di poter effettuare in via esclusiva forme di pubblicità fissa e mobile, che dovrà essere a propria cura installata e rimossa al termine della manifestazione, potendo poi l'Appaltatore ripristinare quella che faccia eventualmente capo a lui.

Nel caso di cui al comma precedente, la pubblicità esposta dall'Appaltatore, se richiesto, dovrà essere da questo rimossa o coperta, sicchè per la disputa delle partite i campi di gioco debbono essere liberi da vincoli pubblicitari.

I relativi introiti pubblicitari saranno incamerati a seconda dei casi dall'Appaltatore o dai terzi che la espongono, se autorizzati.

Gli oneri di ogni tipo e le responsabilità conseguenti alle installazioni di eventuali targhe, scritte e insegne pubblicitarie, pubblicità sonora, radiofonica e televisiva, sono a carico dell'Appaltatore o del terzo che le espone, se diverso da quest'ultimo.

All'Appaltatore è altresì consentito cedere al di fuori dei terreni di gioco ad altri utenti dell'impianto spazi pubblicitari fissi a titolo oneroso o gratuito, nel rispetto di ogni norma e procedura autorizzatoria. L'eventuale corrispettivo d'uso per detti spazi dovrà essere comunicato alla Stazione Appaltante in forma scritta.

Ogni altro spazio per comunicazioni ad associati ed utenti da parte delle società sportive che utilizzano l'impianto è attribuito alla disponibilità dell'Appaltatore, che ne può consentire senza discriminazione la fruizione.

**ART. 11 - SPAZI DEDICATI AD ATTIVITA' DI CARATTERE COMMERCIALE,
LICENZE E AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE.**

Ai fini della conduzione dell'impianto è fatto obbligo all'Appaltatore di munirsi di **tutte** le licenze e le autorizzazioni e i titoli abilitativi relativi allo svolgimento dell'attività di gestione previsti dalla normativa in materia.

L'Appaltatore, nel rispetto delle norme stabilite in materia, quali esemplificativamente quelle d'esercizio, commerciali, sanitarie, di sicurezza e di destinazione d'uso e compatibilmente con le attività che vi si svolgono, è tenuto ad allestire all'interno dell'impianto un locale di somministrazione di alimenti e bevande, con l'obbligo di apertura nel caso di manifestazioni con presenza di pubblico e per le partite di calcio e rugby con le modalità di cui al successivo n. 1 del comma che segue, volto a offrire una efficace organizzazione per la migliore accoglienza e più gradevole permanenza all'interno della struttura sportiva, degli atleti, dei dirigenti, dei vari operatori e più in generale del pubblico.

Il servizio di ristoro potrà essere organizzato all'interno della struttura mediante:

1. gestione di un esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande, con orari di apertura coincidenti con quelli di apertura al pubblico;
2. gestione di eventuali distributori di bevande calde e fredde e altri generi di conforto.

L'ipotesi sub 2 è ammessa non come alternativa a quella di cui al comma precedente, ma come complementare alla prima.

La gestione del servizio di ristoro potrà essere affidata dall'Appaltatore ad un terzo, restando l'Appaltatore stesso responsabile, ad ogni effetto previsto dal presente contratto, del suo buon andamento secondo le prescrizioni di cui sopra.

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinata all'acquisizione da parte dell'Appaltatore (o eventualmente del terzo) di tutte le licenze e autorizzazioni necessarie ai sensi della normativa stabilita in materia (tra cui in

particolare la Legge Regionale N. 14 del 26/07/2003 e s.m.i.).

L'Appaltatore, anche qui in ottemperanza ad ogni norma che disciplini la materia, è altresì autorizzato ad aprire un punto vendita di articoli sportivi all'interno dell'impianto, direttamente o mediante subconcessione a terzi dello spazio a ciò destinato.

L'eventuale affidamento a terzi dell'attività di somministrazione e/o vendita è fatto depositando prima (possibilmente venti giorni) dell'inizio della relativa attività i predetti contratti di subappalto presso la Stazione Appaltante. Il terzo, prima di iniziare l'attività, dovrà altresì munirsi di ogni licenza e autorizzazione da trasmettersi preventivamente alla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore al momento del deposito dei subcontratti di vendita e somministrazione trasmette altresì la dichiarazione del titolare dei servizi di somministrazione e/o vendita, attestanti l'assenza in capo a loro dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso di attività occasionali e temporanee tali adempimenti devono essere eseguiti prima dell'inizio delle prestazioni.

I proventi, nella forma del ricavo diretto o del corrispettivo per la locazione, sono di esclusiva pertinenza dell'Appaltatore, a carico del quale sono posti ogni onere e responsabilità anche fiscale per ciò che concerne la conduzione del punto vendita, esonerando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità.

Con il consenso dell'Appaltatore, all'interno dell'impianto è consentito anche ad un eventuale organizzatore di manifestazioni sportive di vendere oggetti o gadget, in concomitanza di queste, previo ottenimento delle dovute autorizzazioni, se ed in quanto previste.

Salvo patto contrario, la gestione della biglietteria è affidata al soggetto cui fa capo la

manifestazione in calendario. Gli introiti saranno trattenuti dall'organizzatore dell'evento, salvo il rispetto di ogni adempimento ed in particolare di quelli tariffari, fiscali e SIAE.

ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante, nel concorso delle circostanze previste dagli artt. 1453 e ss. Codice Civile, anche in deroga all'Art. 1564, previa diffida ad adempiere nelle forme stabilite dalla legge, si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per l'Appaltatore, qualora si siano verificate irregolarità e negligenze nella erogazione del servizio.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si farà luogo a revoca dell'affidamento ed a conseguente risoluzione del contratto qualora si accerti il sussistere di almeno una delle seguenti fattispecie:

- ✓ qualora l'Appaltatore utilizzi tutto o parte del complesso sportivo, per qualità e quantità sostanzialmente diversi o contrastanti con quelli per i quali ha ottenuto l'affidamento, specificati nel presente contratto;
- ✓ reiterate manifeste irregolarità e negligenze nella conduzione dell'impianto;
- ✓ in caso di ripetute violazioni di specifici obblighi previsti nel presente contratto;
- ✓ qualora l'Appaltatore risulti inadempiente rispetto agli obblighi previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
- ✓ qualora l'Appaltatore non ottemperi ad una diffida ad adempiere ad obblighi specifici previsti dal presente contratto nel termine assegnato;
- ✓ in caso di violazione dell'art. 2 del Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39 – *“Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile”;*

- ✓ impedimento in qualsiasi modo e forma, anche di fatto, all'esercizio del potere di controllo della Stazione Appaltante, ove l'impedimento non sia rimosso nei modi e termini prefissati dalla Stazione Appaltante e sia preordinato a rinviare nel tempo accertamenti che possano condurre ad evidenziare una delle situazioni illustrate in precedenza;
- ✓ l'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e degli obblighi richiamati accertati dagli Enti competenti e/o dalla Stazione Appaltante;
- ✓ sub-concessione globale del servizio concesso.

La risoluzione opererà di diritto a seguito dell'adozione di apposito atto da parte della Stazione Appaltante, dopo che quest'ultima abbia segnalato l'inadempimento all'Appaltatore a mezzo lettera raccomandata A.R. (o P.E.C.) con la fissazione di un congruo termine per l'adempimento. La segnalazione costituirà comunicazione di avvio di procedimento ai sensi dell'art. 7, della Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i..

In tal caso all'Appaltatore sarà addebitato l'ammontare delle penali relative agli inadempimenti eventualmente già riscontrati al momento della risoluzione, senza pregiudizio di ogni ragione ed azione per rivalsa di ulteriori danni subiti o spese sopportate.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo la Stazione Appaltante potrà rivalersi su eventuali crediti dell'Appaltatore, nonché sulla cauzione, senza bisogno di formalità di sorta.

ART. 13 - FALLIMENTO DELL'IMPRESA O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento "o*pe legis*" del presente contratto di appalto e la Stazione Appaltante riterrà risolto il contratto, ai sensi dell'art. 81, 2° comma, del R.D. 16.03.1942, n. 267 come sostituito dall'art. 68, co. 1, D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e s.m.i..

Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà della Stazione Appaltante proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora l'Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria (o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare), la Stazione Appaltante ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto.

In caso di fallimento di un'impresa mandante (o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare), l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, N. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellierà progressivamente gli eventuali soggetti che abbiano eventualmente partecipato all'originaria procedura di affidamento, eventualmente risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il temporaneo prosieguo dell'affidamento nelle more della predisposizione di nuove gare d'appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte in sede in

offerta.

ART. 14 - ALLESTIMENTI TECNICI

Gli allestimenti tecnici, quali a titolo puramente esemplificativo ad esempio quello dei campi da gioco in ragione della disciplina praticata, la pulizia **anche straordinaria** della tribuna, restano a carico dell'Appaltatore che non potrà pretendere alcun compenso aggiuntivo e devono essere effettuati in modo da garantire al meglio lo svolgimento delle attività.

Devono altresì essere effettuati in modo tale da evitare danni alla struttura e pregiudizio al prosieguo dell'attività.

ART. 15 - OBBLIGHI FISCALI

L'Appaltatore si impegna a soddisfare ogni obbligo fiscale inerente alla riscossione delle tariffe, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 16 - SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire "in proprio" il servizio di gestione del complesso sportivo oggetto del contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), del D. Lgs. N. 50/2016.

Eventuali autorizzazioni al subappalto potranno essere concesse ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., solo qualora l'offerente abbia espressamente indicato nell'offerta le parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi e comunque in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale.

L'oggetto del presente articolo è disciplinato dall'art. 105 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. secondo il dettaglio di cui all'art. 3 del Disciplinare di gara.

ART. 17 - VARIAZIONI DELLA DENOMINAZIONE O DELLA RAGIONE SOCIALE

L'Appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante qualsiasi variazione intervenuta nella propria denominazione o ragione sociale, indicando il motivo della variazione (cessione dell'azienda, fusione, trasformazione, incorporazione ecc.), sotto comminatoria di revoca dell'affidamento, documentando con copia autentica dell'atto notarile tale variazione.

La Stazione Appaltante non si assume alcuna responsabilità per la dilazione nei pagamenti dovuta a ritardo della predetta comunicazione.

ART. 18 – RISORSE UMANE

L'Appaltatore organizzerà le risorse umane e i mezzi necessari per la gestione dell'impianto a sua cura e a sue spese, formando la mano d'opera impiegata, garantendo la preparazione tecnica ed esonerando la Stazione Appaltante relativamente a ogni adempimento legislativo in materia.

L'Appaltatore, nel rispetto delle norme stabilite in materia, è tenuto svolgere il servizio utilizzando proprie risorse umane in misura corrispondente alla copertura dei servizi richiesti e dettagliatamente elencati all'art 2, in base alla calendarizzazione annua calcolata come indicato nel punto 2) del Disciplinare di gara, con l'obbligo di considerare nell'organizzazione del lavoro anche le sostituzioni per malattia, ferie, infortunio etc.

Ai sensi degli artt. 23, co. 15, 30, co. 4 e 5, e 105, co. 9, del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti di tutti i propri lavoratori impiegati nel servizio oggetto del presente Capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro "Imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione, servizi integrati/multiservizi", nonché dagli accordi locali integrativi stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più

rappresentative, in quanto applicabili, in vigore per il settore e per la zona nella

quale si eseguono le prestazioni. L'Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad

applicare il sopraindicato CCNL anche nel caso di prolungamento del contratto.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso non sia aderente ad

Associazioni stipulanti o receda da esse.

Nel caso l'Appaltatore sia una società sportiva essa è obbligata a produrre copia

conforme del contratto sottoscritto con eventuali associati, cui sia affidato, dietro

compenso stabilito nei limiti di legge, l'incarico di svolgere attività finalizzate allo

svolgimento delle prestazioni di cui al presente appalto, assumendo per sé l'obbligo

di rispetto di ogni norma in materia e liberando la Stazione Appaltante per ogni

responsabilità specie di natura fiscale, previdenziale, assicurativa, contributiva e

comprovando tramite idonea documentazione contabile il pagamento del compenso

agli associati nel rispetto delle disposizioni stabilite in materia di tracciabilità dei

flussi finanziari.

L'Appaltatore è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette

da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese

nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori,

trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio del servizio la

documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e

antifortunistici, nonché copia del Piano di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008,

n. 81 e s.m.i.

L'Appaltatore in ogni caso si obbliga a presentare, su richiesta, copia di tutti i

documenti atti a verificare la corretta corresponsione delle somme dovute a titolo di

compenso, dei salari, dei relativi versamenti contributivi e ad esibire in qualsiasi

momento tutta la documentazione ritenuta idonea dalla Stazione Appaltante a

comprovare l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità, relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subAppaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del D. Lgs. N. 50/2016 e.s.m.i..

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il Responsabile del Procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

L'Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i..

L'Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e degli obblighi richiamati dal

presente articolo, che potranno essere accertati dagli Enti competenti e/o dalla

Stazione Appaltante, determinano senza ulteriori formalità, la risoluzione di diritto

del contratto.

L'Appaltatore è responsabile del comportamento e della riservatezza delle proprie

risorse umane e sarà ritenuto responsabile di ogni indiscrezione o manomissione dei

beni, che, ove riscontrata, potrà essere imputabile al personale incaricato del servizio.

L'Appaltatore al momento dell'inizio del rapporto contrattuale dovrà fornire alla

Stazione Appaltante un elenco nominativo delle persone impiegate nell'appalto e,

relativamente alle imprese, dovrà essere fornita l'indicazione delle relative qualifiche

e livello economico. L'Appaltatore è tenuto altresì a comunicare tempestivamente

ogni successiva variazione dei nominativi delle persone indicate. Le persone addette

al Servizio dovranno essere tendenzialmente fisse, pur nell'ambito di turni

predeterminati e pertanto non è ammesso l'uso di personale a rotazione continua,

mentre l'eventuale sostituzione non occasionale deve essere preventivamente

comunicata alla Stazione Appaltante. L'Appaltatore dovrà indicare nominativo,

qualifica e recapito telefonico, e-mail e/o fax di un proprio rappresentante,

espressamente delegato alla sorveglianza e al controllo degli operatori, che può

anche coincidere con il Direttore/Responsabile, referente per la Stazione Appaltante.

Il personale dipendente dall'Appaltatore dovrà possedere tutti i requisiti previsti

dalla legislazione vigente in materia sanitaria ed essere provvisto delle

documentazioni e certificati richiesti dalla vigente normativa.

L'Appaltatore dovrà farsi carico :

- dei turni di lavoro dei propri dipendenti, soci o associati;
- del controllo e della garanzia del servizio effettuato;
- della continuità del servizio provvedendo entro e non oltre due ore alla

sostituzione di unità lavorative assenti;

- di unità lavorative assenti dal servizio.

In caso di accertata inadempienza degli obblighi verso i lavoratori dipendenti precisati nel presente articolo, la Stazione Appaltante, previa comunicazione all'Appaltatore e all'Ispettorato del Lavoro, procederà alla sospensione dei bonifici di pagamento per un ammontare corrispondente al dovuto ai dipendenti e/o agli Enti presposti alla gestione delle assicurazioni sociali obbligatorie, fino a che non sarà ufficialmente accertato che il debito sia stato saldato.

Per le detrazioni e le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, nè avrà titolo al risarcimento dei danni.

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza ed applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale, dei soci lavoratori in caso di cooperative o dei propri associati nel caso di società sportive.

Ferma restando da parte della Stazione Appaltante l'acquisizione d'ufficio del Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC) relativo all'Appaltatore, potrà essere richiesta in qualsiasi momento l'esibizione del libro matricola, dei modelli DM10 e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. Oltre che in sede di partecipazione alla procedura di gara, anche per tutta la durata del contratto d'appalto l'Appaltatore dovrà essere in grado di comprovare la propria regolarità contributiva in ordine all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

Qualora si constati che l'Appaltatore abbia commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed

assistenziali, secondo la legislazione italiana o dallo Stato in cui sono stabiliti, questa

Stazione Appaltante si riserva la facoltà di ricorrere ad una risoluzione del contratto.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute da questa

Stazione Appaltante. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità

civili o penali dell'Appaltatore.

Gli addetti al servizio dell'Appaltatore dovranno presentarsi vestiti in modo

decoroso ed igienico.

L'Appaltatore nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 dovrà

munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia,

contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro e, qualora

il genere di prestazione lo richieda, essi dovranno indossare gli indumenti protettivi

conformi alle norme di igiene del lavoro (guanti , calzari, ecc...).

Sono a completo carico dell'Appaltatore la fornitura di :

- tessere di riconoscimento e distintivi;
- materiale e dispositivi di protezione individuale contro gli infortuni.

Il personale addetto al servizio di pulizia dovrà essere dotato di apparecchiature e di

mezzi tecnici tali da assicurare l'incolumità agli addetti da qualsiasi infortunio in

modo particolare per gli addetti alla pulizia delle vetrate.

L'Appaltatore è responsabile, sia nei confronti della Stazione Appaltante che di terzi,

della tutela, della sicurezza, incolumità e salute dei propri lavoratori.

La Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere in ogni momento la sostituzione delle

persone non gradite, che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivo di

lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro.

Le segnalazioni e le richieste della Stazione Appaltante in questo senso saranno

impegnative per l'Appaltatore, che provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa

costituire motivo di maggiore onere per la Stazione Appaltante. La sostituzione dovrà avvenire entro il termine richiesto dalla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore, ove provvisto di personale dipendente, si atterrà scrupolosamente a tutto quanto previsto dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39 – “Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che costituisce la decisione quadro 2004/68/GAI” ed in particolare agli obblighi stabiliti all’art. 2, liberando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. Il mancato rispetto da parte dell’Appaltatore di tale obbligo, ove accertato, costituisce causa di risoluzione espressa “ipso facto et jure” del presente contratto, salvo il risarcimento di ogni danno.

Ferma restando la formazione obbligatoria prevista dalle vigenti normative in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, l' Appaltatore deve assicurare a tutto il personale in servizio adeguata formazione nelle materie relative al servizio oggetto dell'appalto, nonché conoscenza dettagliata del presente capitolato e suoi allegati, allo scopo di adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti dalla Stazione Appaltante.

Tale formazione obbligatoria deve essere svolta all'inizio del servizio e per ogni anno assunto.

La formazione e l'aggiornamento ai lavoratori impiegati nel servizio deve anche prevedere incontri specifici sulla sicurezza e igiene del lavoro, sui rischi presenti, sulle misure e sulle procedure adottate per il loro contenimento. L' Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante una relazione sui corsi effettuati.

Ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. N. 39/2013, l'aggiudicatario – sottoscrivendo il contratto nascente dalla aggiudicazione - attesterà e dichiarerà di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né di avere attribuito incarichi, per il

triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti della Stazione Appaltante o del Comune di Reggio Emilia che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione nei propri confronti. Il contratto concluso in violazione di tale norma sarà ritenuto nullo.

Non è consentito all'Appaltatore sospendere unilateralmente il servizio, ivi compresi i casi in cui siano in atto controversie con la Stazione Appaltante, o vi siano eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti da parte di quest'ultima. La sospensione del servizio per decisione unilaterale costituisce inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto di cui all'art. 12 del presente contratto, salvo il risarcimento di ogni danno.

In caso di sciopero dei propri dipendenti o di eventi eccezionali che possano interrompere o influire in modo sostanziale sulla normale esecuzione del contratto, l'Appaltatore sarà tenuto a darne comunicazione scritta alla Stazione Appaltante ai sensi della normativa vigente, precisandone le ragioni e la durata e dando preciso conto delle misure adottate per contenerne i disagi all'utenza e alla collettività.

L'interruzione del servizio per cause di forza maggiore non darà luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore s'intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo delle parti, che le stesse non possano evitare.

ART. 19 - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE - DANNI A COSE O PERSONE

- OBBLIGHI ASSICURATIVI – D.LGS. 9/04/2008 n. 81 E S.M.I. E D.M. 18/03/1996

E S.M.I.

L'Appaltatore assume, nel periodo dell'appalto, per quanto di propria competenza, la veste legale di "gestore dell'impianto" con le relative facoltà ed obbligazioni.

Egli è pienamente responsabile sotto il profilo civile, penale, amministrativo e

contabile delle procedure relative alle attività di gestione, sollevando, ove il sinistro

non dipenda da carenze strutturali, la Stazione Appaltante da ogni responsabilità in

merito ad eventuali incidenti di qualsiasi genere e natura che possano derivare alle

persone ed alle cose in seguito all'uso delle strutture sportive, dei locali, delle

attrezzature, degli arredi e degli impianti tecnologici dati in affidamento.

L'Appaltatore esonera la Stazione Appaltante da ogni responsabilità compresa la

"culpa in vigilando" derivante da:

a) il rapporto di lavoro intercorrente tra lo stesso Appaltatore ed il personale da lui

impiegato per i lavori e la gestione, rispetto a cui egli è tenuto ad ogni

adempimento in materia;

b) il regolare utilizzo pubblico dell'impianto, soprattutto per quanto riguarda il

rispetto del numero di persone che, ai sensi di legge, possono avere accesso ad

esso, l'incolumità delle persone medesime e, per quanto di propria competenza,

l'ordine pubblico e la sicurezza degli impianti anche tecnologici dati in

affidamento

L'Appaltatore assume la funzione di "datore di lavoro" in relazione alle risorse

umane operanti nella struttura ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. "b" del D. Lgs. 9

aprile 2008 n. 81 (per quanto applicabile).

Sarà obbligo dell'Appaltatore adottare nella esecuzione dell'appalto tutte le cautele

necessarie per garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, dei cittadini, degli

operatori, dell'utenza e di chiunque altro, e per non arrecare danni a beni pubblici e

privati, sollevando esplicitamente e nella forma più completa, la Stazione Appaltante

da ogni responsabilità.

L'Appaltatore risponderà in ogni caso direttamente dei danni alle persone o alle

cose, qualunque ne sia la natura e la causa e ciò senza diritto a compensi.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali

sono a carico dell'Appaltatore, il quale ne è il solo ed unico responsabile.

A tal fine l'Appaltatore dovrà essere disponibile all'atto della stipula del contratto, a presentare polizza assicurativa riferita specificamente alla gestione dell'impianto ottenuto in appalto, valida per tutto il periodo dell'appalto medesimo e stipulata con primaria compagnia di Assicurazione, avente un massimale di responsabilità civile verso terzi non inferiore a Euro 3.000.000,00 UNICO (tremilioni) per sinistro, per persona e per danni alle cose. Detto importo dovrà essere rideterminato periodicamente, ove richiesto dalla Stazione Appaltante adeguandolo a nuovi valori, senza che l'Appaltatore possa opporsi.

La polizza dovrà prevedere:

- ✓ che gli atleti con il loro staff (allenatori, massaggiatori, medici, dirigenti sportivi etc.) siano terzi tra di loro almeno per le lesioni personali previste dall'ART. 683 del Codice Penale;
- ✓ che abbiano la qualifica di terzi: il personale addetto agli impianti, il personale addetto al soccorso e alla sicurezza, le forze dell'ordine, gli addetti al servizio stampa/radio/televisione e in generale tutto il personale addetto alla gestione e realizzazione dell'evento presente nell'impianto.

Detta polizza dovrà assicurare esplicitamente anche i propri aderenti che prestano tale attività di gestione contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento di tale attività.

La copertura assicurativa è elemento essenziale del contratto di affidamento in appalto e i relativi oneri sono integralmente a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore per l'uso e l'esercizio dell'impianto dovrà attenersi a quanto previsto dal D.M. 18 marzo 1996 e s.m.i. e dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., oltre alle

eventuali prescrizioni della C.P.V.L.P.S. e/o della C.C.V.L.P.S. - VV.F. - A.U.S.L.

In particolare, con riferimento al D.M. 18 marzo 1996 e s.m.i., l'Appaltatore avrà l'obbligo di ottemperare, a seconda della tipologia dell'impianto e delle manifestazioni che vi si svolgono, a quanto previsto dagli artt. 19 (Gestione della sicurezza antincendio), 19-bis (Gestione della sicurezza antincendio di complessi sportivi multifunzionali) e dall'Art. 12 (Manifestazioni Occasionali).

Eventuali criticità riscontrate vanno immediatamente segnalate, in forma scritta, alla Stazione Appaltante.

Spetta all'Appaltatore tutta la sorveglianza, tutte le verifiche ed i controlli, tutti i collaudi e le eventuali sostituzioni dei presidi antincendio costituiti da estintori, idranti e naspi, oltre alla manutenzione ordinaria e a quant'altro espressamente previsto dalle norme a carico del gestore/Appaltatore della struttura.

In particolare spetta all'Appaltatore:

1. controllo semestrale, revisioni e collaudi degli estintori secondo norme vigenti;
2. controllo semestrale ed annuale con prova di portata, revisioni e collaudi degli idranti, dei naspi antincendio e degli attacchi motopompa o comunque degli allacciamenti antincendio di qualsiasi natura e tipo;
3. controllo semestrale ed annuale, revisioni e collaudi, delle alimentazioni idriche speciali degli impianti antincendio (gruppi di pompaggio, compreso pozzo di irrigazione ecc.);
4. controllo semestrale ed annuale degli impianti di spegnimento di qualsiasi tipo;
5. controllo semestrale delle porte tagliafuoco;
6. controllo semestrale delle porte di uscita di sicurezza e di esodo;
7. controllo mensile ed annuale del gruppo elettrogeno;
8. controllo semestrale cabina elettrica;

9. controllo semestrale gruppo batterie tampone;

10. controllo semestrale del pulsante di sgancio attività;

11. controllo semestrale impianto di comunicazione sonora di allarme;

12. controllo semestrale delle luci di emergenza;

13. controllo periodico dell'impianto di messa a terra e scariche atmosferiche e dei differenziali in base al D.P.R. 462/2001;

14. controllo semestrale della segnaletica di sicurezza;

15. controlli di quant'altro sia predisposto per la sicurezza in genere sia dal punto di vista antincendio e primo soccorso secondo le norme vigenti, comprese quelle specifiche del C.O.N.I. e delle varie Federazioni in relazione alle discipline praticate nell'impianto gestito.

Spettano inoltre all'Appaltatore sempre ed in ogni caso le seguenti sorveglianze quotidiane e/o preliminari alle manifestazioni come indicato:

- degli estintori;

- degli idranti e dei naspi antincendio;

- degli impianti di spegnimento;

- delle porte tagliafuoco;

- delle porte di uscita di sicurezza e di esodo;

- del pulsante di sgancio attività;

- del pulsante di sgancio energia elettrica o interruttore generale;

- dell'impianto campane allarme;

- delle luci di emergenza;

- della segnaletica di sicurezza;

- del rispetto dei divieti di sosta in prossimità di accessi ai mezzi di soccorso e porte di uscite di sicurezza ed esodo;

- rispetto delle condizioni di sicurezza durante i lavori di taglio e saldatura ed uso

fiamme libere;

- la sorveglianza per il mantenimento di ordine e pulizia presso depositi,

ripostigli ed archivi.

Per ogni controllo e sorveglianza il gestore o suo delegato, per i casi stabiliti dalla

legge, firmerà apposito registro con cui attesterà che quanto controllato e sorvegliato

risulta in ordine sia ad inizio che a fine orario di gestione o manifestazione,

segnalando eventuali difformità alla Stazione Appaltante.

La ricarica di estintori di qualsiasi tipo, scaricati per atto vandalico, è completamente

a carico dell'Appaltatore, salva l'individuazione della responsabilità di altri soggetti.

Qualora, per l'adeguamento si rendano necessarie modifiche sostanziali alle

strutture e agli impianti, con eccezione di quanto di spettanza dell'Appaltatore,

previa richiesta specifica di quest'ultimo e successiva verifica dei competenti uffici

comunali, la Stazione Appaltante e/o l'Amministrazione Comunale si assumerà

l'onere di eseguire tali opere nell'ambito dei programmi tecnici e finanziari,

liberando l'Appaltatore da ogni responsabilità al riguardo.

L'Appaltatore ha l'obbligo di presentare alla Stazione Appaltante una specifica

Relazione Tecnica annuale, riportante l'estratto del registro delle verifiche e dei

controlli periodici di cui all'ART. 19 del D.M. 18.03.1996 e s.m.i.; in tale relazione

L'Appaltatore dovrà inoltre indicare il cronoprogramma delle manutenzioni, delle

sorveglianze e dei controlli periodici agli impianti, di propria spettanza, da effettuare

nel corso della nuova stagione sportiva.

L'Appaltatore, dovrà nominare il Responsabile tecnico addetto/ Delegato alla

sicurezza e la squadra di addetti all'emergenza (antincendio e pronto soccorso), come

da specifici Piano di Sicurezza e Piano di Emergenza; detta squadra dovrà

comunque essere costituita sempre in numero non inferiore a due persone per ogni

attività presente nel complesso sportivo multifunzionale e comunque quello indicato

nel Piano di Sicurezza o nel numero indicato dalla C.P.V.L.P.S. o dalla C.C.V.L.P.S. .

In relazione alla VERIFICA DI AGIBILITÀ ex ART. 80 T.U.L.P.S., l'Appaltatore si

impegna a far sì che gli ADDETTI ALLA VIGILANZA ANTINCENDIO, in numero

sempre non inferiore a 2 [due] persone, che presteranno servizio durante le

manifestazioni e gare con presenza di pubblico, siano in possesso dello specifico

attestato di idoneità tecnica a svolgere le mansioni di addetto alla vigilanza

antincendio in locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento, come previsto dal

D.M. 22 febbraio 1996 n. 261 s.m.i. e dalla Legge 28 novembre 1996, n. 609 s.m.i.. Se

l'Appaltatore non dispone di personale munito dell'attestato richiesto si potrà

avvalere di un service, comunicando tale decisione alla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore si assume l'onere di porre in atto tutte le misure precauzionali e

gestionali atte ad impedire che da eventuali carenze possano derivare danni ed

infortuni al proprio personale, agli atleti ed al pubblico presente.

In caso di accertato pericolo per la incolumità delle persone l'Appaltatore

provvederà immediatamente a sua cura e spese ai necessari transennamenti e/o

limitazioni e provvedimenti temporanei di pronto intervento, dandone

comunicazione immediata alla Stazione Appaltante eventualmente tramite la

Centrale Operativa della Polizia Municipale ed il Tecnico comunale Reperibile e

mantenendole in atto fino a che il pericolo non sia stato rimosso.

L'Appaltatore dovrà predisporre in caso di necessità un servizio idoneo a far fronte,

con le necessarie professionalità tecniche e adeguati mezzi, all'esecuzione di

interventi urgenti ed improvvisi, per consentire comunque, nei limiti del possibile, la

prosecuzione dell'attività in tutta sicurezza.

ART. 20 - RISOLUZIONE IN VIA TRANSITORIA DI CONTROVERSIE

INERENTI L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi e all'esecuzione del contratto di cui al presente appalto può essere definita dalla Stazione Appaltante e dall'Appaltatore avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 208 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., mediante transazione ai sensi dell'art. 1965 del Codice civile.

La proposta di transazione può essere formulata nei modi che seguono:

- a. dall'Appaltatore può essere presentata all'esame della Stazione Appaltante;
- b. dalla Stazione Appaltante, può essere rivolta all'Appaltatore, previa audizione del medesimo.

La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullità.

ART. 21 - DEVOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE INERENTI L'ESECUZIONE

DEL CONTRATTO

La soluzione delle controversie inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto non rimediabili mediante transazione o accordo simile in base al precedente articolo è devoluta alla competenza del Foro di Reggio Emilia.

E' comunque fatta salva la devoluzione esclusiva al giudice amministrativo di tutte le controversie riferibili alle fattispecie ed ai casi individuali dal Codice del processo amministrativo.

ART. 22 - DOCUMENTAZIONE SUCCESSIVA

L'Appaltatore dovrà consegnare alla Stazione Appaltante entro 10 giorni dall'inizio del servizio:

- a. il numero, nome e cognome delle unità di personale addetto;
- b. il calendario delle operazioni di manutenzione del manto erboso;
- c. la programmazione temporale delle prestazioni di pulizia periodiche con

indicazione approssimativa delle date di inizio e di termine delle stesse,

nonché il numero di unità di personale aggiuntivo adibito e relative generalità

o eventuali altre modalità di esecuzione;

d. il nominativo del Responsabile referente per l'appalto di cui al precedente art.

2, il suo domicilio e recapito telefonico, nonché giorni e ore di presenza presso

il medesimo ;

e. il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e

protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente agli artt. 31

e 38 del D. Lgs N. 81/2008;

Il suddetto calendario dovrà essere approvato dalla Stazione Appaltante che si

riserverà il diritto di richiedere chiarimenti, modificazioni e/o integrazioni.

ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le imposte e tasse e le spese relative conseguenti

alla concessione-contratto, nessuna esclusa o eccettuata, comprese quelle per la

registrazione.

ART. 24 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia a quanto

disposto dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Reggio Emilia, li

La Stazione Appaltante

L'Appaltatore